

Art. 30 - Il Consiglio di Amministrazione

1. L'AZIENDA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea Consortile.
2. Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque a sette membri, compreso il Presidente.
3. Gli amministratori sono rieleggibili; il loro numero è determinato all'atto della nomina; essi potranno essere scelti tra gli Amministratori Pubblici degli Enti Soci se previsto dallo Statuto Comunale, resteranno in carica per cinque esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori devono obbligatoriamente possedere i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale.
4. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum di ciascun amministratore, conservato agli atti dell'AZIENDA.
5. La nomina del Presidente è fatta con votazione separata, prima di quella degli altri membri, che avviene in un'unica votazione. Entrambe le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto.
6. La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene secondo la seguente procedura:
 - ciascun Ente Socio presenta una rosa di candidati per la nomina a Presidente ed a membro del Consiglio di Amministrazione;
 - la candidatura deve essere accettata per iscritto dagli interessati, i quali devono pure formalmente impegnarsi a perseguire gli obiettivi dell'AZIENDA ed a conformarsi agli indirizzi stabiliti dall'Assemblea;
 - la rosa dei candidati è sottoposta all'Assemblea Consortile per la votazione secondo la procedura stabilita dall'art.25.
7. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Vice Presidente. Egli collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di assenza o impedimento temporanei.

Art. 31 - Decadenza e revoca del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora venisse meno la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per la nuova nomina. E' fatto divieto agli amministratori di esercitare un'attività concorrente per conto terzi o per proprio conto conformemente ai disposti del codice civile.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui al comma precedente, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina. Per la votazione è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
5. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, decadono di diritto dalla carica rivestita.
6. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea Consortile, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di Amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea Consortile.
7. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea Consortile, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'Assemblea Consortile deve procedere alla surrogazione del dimissionario entro e non oltre il termine di entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. I Consiglieri rendono note le loro dimissioni, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. L'eventuale surrogazione dei consiglieri avviene con le stesse modalità previste per la nomina, ai sensi del precedente art.25.
10. I componenti il Consiglio di Amministrazione che surrogano i Consiglieri anzitempo cessati dalla carica per qualsiasi causa esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 32 - Divieto di partecipazione alle sedute

I componenti il Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Art. 33 - Competenze

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione non può validamente deliberare se non intervengono o prendano parte alla votazione almeno la maggioranza dei consiglieri, ivi compreso il Presidente o chi lo sostituisce.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 degli amministratori in carica e devono risultare da apposito verbale redatto e sottoscritto dal segretario e dal presidente.
4. A parità di voti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria dell'AZIENDA, da attuarsi secondo le linee guida dettate dall'assemblea dei soci, salvo gli ulteriori poteri che risultano dall'atto di nomina.
L'Organo Amministrativo dovrà scrupolosamente attenersi alle indicazioni fornite dall'assemblea dei Soci e relazionare l'attività svolta anche all'assemblea dei Sindaci del territorio di competenza.
6. Il Consiglio d'Amministrazione in particolare:
 - a) predispone le proposte di deliberazione dell'Assemblea;
 - b) sottopone all'Assemblea i Piani e Programmi annuali;
 - c) delibera sull'acquisizione di beni mobili che non rientrino nelle competenze di altri organi;
 - d) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali.
7. Competono inoltre al Consiglio di Amministrazione:
 - a) la scelta e la nomina del Direttore;
 - b) l'approvazione dei regolamenti e delle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e l'approvazione del regolamento di organizzazione
 - c) il conferimento, su proposta del Direttore, di incarichi di direzione di aree funzionali e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
 - d) le deliberazioni su lavori e forniture per un importo superiore a quello stabilito nelle linee guida per gli acquisti;
 - e) l'apertura di conti correnti bancari e postali, e le richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - f) la predisposizione degli atti preparatori, da sottoporre poi all'approvazione dell'Assemblea Consortile;
 - g) ogni decisione, su qualunque materia od argomento, di cui il Presidente creda opportuno investire;
 - h) la definizione del piano tecnico-gestionale, compresa la dotazione organica dei servizi, dei bilanci preventivi e dei relativi business plans;
 - i) la definizione delle linee guida inerenti la disciplina dei contratti per l'acquisto di beni e servizi;
 - j) la definizione del livello di delega delle funzioni al Direttore;
 - k) l'adozione di tutti gli atti ad esso demandati dal presente Statuto ed, in generale, tutti i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'AZIENDA, che non siano riservati per Statuto all'Assemblea Consortile, al Presidente e al Direttore.
8. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea Consortile.

Art. 34 - Convocazione

Di norma il Consiglio d'Amministrazione si riunisce, nella sede dell'AZIENDA o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, e comunque secondo le forme indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione predisposto dal Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea. La convocazione è fatta a cura del Presidente mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma o messaggio via posta elettronica che deve pervenire almeno otto giorni prima dell'adunanza ai componenti del Consiglio ed ai revisori se nominati; in caso d'urgenza la convocazione potrà avere luogo negli stessi modi con comunicazioni che devono pervenire con almeno tre giorni liberi di preavviso. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché le materie da trattare. Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio, anche se non convocate con le suddette formalità, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed ai revisori se nominati. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza a condizione che tutti partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e sottoscrizione del conseguente verbale.

Art. 35 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'AZIENDA di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Spetta inoltre al Presidente:
 - a) promuovere l'attività dell'AZIENDA;
 - b) convocare il Consiglio di Amministrazione e presiederne le sedute;
 - c) curare l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Amministrazione dell'Ente;
 - d) emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso;
 - e) decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue normali attribuzioni, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione;
 - f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione emanati dall'assemblea;
 - g) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - h) vigilare sull'andamento gestionale dell'AZIENDA e sull'operato del Direttore;
 - i) firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) esercitare ogni altra funzione demandatagli dal Consiglio di Amministrazione.
3. Compete inoltre al Presidente, qualora non conferite al Direttore:
 - a) sorvegliare il buon andamento degli uffici, dei servizi di esattoria e di cassa, ed in genere di tutta l', sotto ogni riguardo morale e materiale
 - b) sorvegliare la regolare tenuta della contabilità dell'AZIENDA
 - c) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il Presidente può affidare a ciascun Consigliere, su delega, il compito di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia al Presidente dell'Assemblea.

Art. 36 - Indennità, rimborsi spese e permessi

Il Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione offrono la propria prestazione a titolo gratuito. Può essere loro riconosciuto un rimborso delle spese a piè di lista.

Art. 37 - Sostituzione

Il Consiglio di Amministrazione è sostituito dall'Assemblea Consortile nei casi in cui non sia in grado di deliberare per effetto di una qualunque delle cause indicate nei precedenti articoli del presente Statuto o per altro legittimo motivo.

Art. 38 - Il Direttore

1. L'incarico di Direttore è conferito a tempo determinato mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi delle disposizioni nel tempo in vigore. L'incarico può essere conferito anche ad un dipendente degli Enti aderenti. La durata del rapporto non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento e può essere rinnovato.
2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
3. L'incarico di direttore è conferito sulla scorta di idoneo curriculum comprovante esperienze tecniche e/o gestionali conferenti le materie di responsabilità attribuite alla posizione.
4. La scelta del Direttore, la nomina e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
5. La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dal decreto di nomina.

Art. 39 - Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore è il responsabile dell'Ufficio di Piano, ai sensi della legge 328/2000 e sue successive integrazioni e modificazioni. Inoltre coordina ogni altra attività assegnata all'Azienda, dai Comuni Associati.
2. Compete al Direttore, quale organo di gestione dell'AZIENDA, l'attuazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi di governo dell'Ente nell'ambito dell'incarico ricevuto.
3. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore, di cui al precedente comma, sono descritti e specificati nell'apposito provvedimento di nomina.
4. In particolare, il direttore:
 - a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dei documenti di programmazione di cui all'art.30;

- b) controlla e verifica il livello di raggiungimento degli obiettivi;
- c) recluta e gestisce le risorse umane dell'AZIENDA sulla base di quanto previsto dal regolamento di organizzazione e della dotazione organica approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.